

COMUNE di ARENA PO
(Provincia di Pavia)

NOTA INTEGRATIVA

***al Bilancio di Previsione
Finanziario Armonizzato
2025/2027***

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO di PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2025/2027

CRITERI di VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Premessa

Il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) dispone che, dall'esercizio finanziario 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011. Il comma 821, in pratica, chiede agli enti locali di garantire il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio di parte capitale indicati nel prospetto di verifica degli equilibri di bilancio di cui al citato allegato 10 al D. Lgs. 118/2011. Inoltre il comma 820 dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, gli enti locali utilizzino il risultato d'amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto esclusivo del disposto dal D. Lgs. 118/2011; da qui in superamento del "pareggio di bilancio" come disciplinato dall'art. 1 commi 465, 466 e 468 della Legge 232/2016.

Come indicato dall'art. 1, comma 823, della Legge 145/2018 a decorrere dal 2019 non si applica più la disciplina attinente, tra l'altro,

- a) al saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016;
- b) all'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del saldo di cui al punto a);
- c) alla maggiore assegnazione del fondo di solidarietà comunale agli enti con saldo finale di cassa non negativo tra entrate e spese finali (art. 1 comma 479 lettera b della Legge 232/2016).

Il D.M. 01.08.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 196 del 22.08.2019 aggiorna gli allegati al D. Lgs. 118/2011; in particolare il decreto:

- a) apporta modifiche al principio contabile della programmazione introducendo i nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 sull'utilizzo delle quote di avanzo accantonato, vincolato e destinato;
- b) modifica il contenuto della nota integrativa che deve fornire spiegazioni circa la compilazione dei predetti allegati;
- c) introduce un nuovo paragrafo 13) disciplinante i principi contabili riguardanti il rendiconto della gestione;
- d) apporta modifiche al principio contabile della contabilità finanziaria con riferimento: alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, alla contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla contabilizzazione degli addebiti diretti SEPA;
- e) apporta modifiche al principio contabile della contabilità economica relativamente agli incentivi per funzioni tecniche;
- f) apporta modifiche al piano dei conti di cui all'allegato 6 al D. Lgs. 118/2011;

- g) apporta modifiche all'allegato 9) del D. Lgs. 118/2011 relativi agli schemi di bilancio;
- h) apporta modifiche all'allegato 10) del D. Lgs. 118/2011 relativi agli schemi di rendiconto e in particolare sugli schemi degli equilibri.

Con riferimento alle modifiche all'allegato 9) del D. Lgs. 118/2011 relativi agli schemi di bilancio e ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si precisa che le modifiche decorrono dal bilancio previsionale 2020 ad eccezione dei nuovi allegati che si applicano dal 2021; *i nuovi allegati si compilano solo se, al bilancio di previsione, viene applicato l'avanzo di amministrazione accantonato, vincolato, destinato agli investimenti presunto.*

Il D.M. 25.07.2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.08.2023, ha introdotto una sezione dedicata al processo di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali (paragrafi 9.3.1 – 9.3.6 inseriti nel principio contabile applicato concernente la programmazione – Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011). L'integrazione è attuazione dell'articolo 16, comma 9-ter del Decreto Legge 09.08.2022 n. 115 (convertito nella Legge 21.09.2022 n. 142). La novità più rilevante introdotta dal D.M. 25.07.2023 è rappresentata dalla revisione del ciclo della programmazione di bilancio, che ha la dichiarata finalità di favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge (art. 151 del TUEL che stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo).

Il principio contabile della programmazione, di cui all'Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 è adeguato alle nuove disposizioni intervenute a seguito dell'introduzione del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Nello specifico viene stralciata dal DUP la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, mantenendo comunque nell'ambito di tale documento programmatico la definizione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale. Aggiornato sia il DUP ordinario, che quello semplificato (per i Comuni con meno di 5000 abitanti), mentre non si è ritenuto necessario intervenire sul DUP IPER-SEMPLIFICATO (riferito ai Comuni al di sotto dei 2000 abitanti).

A seguito dell'inserimento del piano della performance nel PIAO, sono corrette le norme sul Piano Esecutivo di Gestione, che non è solo un documento solo contabile, ma deve comunque contenere obiettivi di primo livello, i quali, nell'ambito del PIAO, dovranno essere declinati e dettagliati in obiettivi di secondo livello.

Le principali modifiche al principio della gestione finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2021) sono relative alla riscossione "*per cassa*", alle somme confluite nei conti bancari e postali intestati all'ente al 31/12.

Da evidenziare anche "il ritocco" apportato all'esempio 5 relativo al calcolo del FCDE a bilancio, con il quale viene reintrodotta la possibilità di utilizzare, anche dopo il primo quinquennio di operatività dell'ordinamento contabile, le tre medie (semplice, ponderata, delle medie). Sono da considerare per gli incassi solo quelli di competenza, che sono da riportare agli accertamenti di competenza, fatta salva la possibilità di includere tra le riscossioni quelle effettuate nell'anno successivo, in conto residui su accertamenti dell'anno precedente.

Al fine di evitare la duplicazione dei valori iscritti a residui attivi, rispetto alle somme giacenti nei conti correnti postali e bancari intestati all'ente, il Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011) è aggiornato con riferimento ai saldi dello stato patrimoniale, mentre negli esempi 22 e 23, sono esplicitate le scritture contabili.

Con il decreto 25 luglio 2023 sono infine adeguati gli ulteriori allegati al D. Lgs. 118/2011:

- il Piano dei Conti integrato (allegato 6), con l'indicazione di scritture di chiusura dell'esercizio 2023;
- lo schema di Rendiconto (allegato 10), a decorrere dal rendiconto 2023;
- l'Elenco delle missioni, programmi, macro aggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere dal bilancio 2025/2027;
- lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9), a decorrere dal ciclo 2025/2027.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 10 ottobre 2024, rappresenta il diciassettesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, il cui schema era stato approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 17 luglio 2024. Con tale decreto è stato disposto un ampio ventaglio di modifiche e aggiornamenti, sia per quanto riguarda l'adeguamento dei principi contabili 4/1 e 4/2 al nuovo codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023) oltre che agli schemi di bilancio e di rendiconto; per l'entrata in vigore delle novità introdotte dal decreto è previsto un calendario articolato:

- le modifiche ai principi contabili saranno immediatamente operative a seguito della pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale;
- le novità previste per lo schema di bilancio di previsione entreranno in vigore a decorrere dal bilancio 2026/2028 e quelle sullo schema di rendiconto entreranno in vigore con il rendiconto 2026, tranne quelle relative al prospetto degli equilibri di bilancio che saranno applicate già con il rendiconto 2025.

Con riferimento alla gestione contabile dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si evidenzia che non è stato previsto un sistema di contabilità diverso da quello "ordinario"; il legislatore ha confermato "l'impianto" del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. apportando alcune modifiche contenute nel D.L. 77/2021 e nel D.L. 152/2021 e successive modifiche e integrazioni che riguardano: accertamento di entrata, esercizio provvisorio, utilizzo dell'avanzo vincolato da PNRR anche per enti in disavanzo, spese di progettazione e assunzioni di personale PNRR. Con riferimento alla programmazione: la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29/2022 evidenzia la necessità di creare una sezione specifica PNRR nell'ambito del DUP; tale necessità è prevista anche per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 e 2.000 abitanti, per i quali è previsto rispettivamente un DUP semplificato e un DUP super semplificato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 25.07.2023 e con nota prot. 5705 del 27.08.2024, ha comunicato di aver redatto il c.d. "Bilancio Tecnico" 2025 sulla base del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e delle successive note di aggiornamento. Il Bilancio Tecnico è stato redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario e inviato all'Amministrazione Comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi per la valutazione dei contenuti; nessuna osservazione o indicazione risulta pervenuta in merito fatta salva la successiva approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027.

Contabilità ACCRUAL: il 2025 è anche l'anno del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual di cui alla Riforma 1.15 del PNRR, che ne prevede l'adozione per tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, entro il 2026. Infatti con l'art. 10, commi da 3 a 12, del D.L. n. 113/2024 (c.d. "decreto omnibus") viene previsto che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, le province e le città metropolitane, nonché i comuni con popolazione residente pari o superiore a 5mila abitanti al 1° gennaio 2024, sono tenuti alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio (conto economico di esercizio e stato patrimoniale a fine anno), per l'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Il Comune di Arena Po non rientra nella fattispecie avendo una popolazione, al 01.01.2024, inferiore a 5.000 abitanti.

Alla data di stesura del bilancio di previsione 2025/2027:

1. il Consiglio Comunale, con delibera n. 25 in data 21.09.2024, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027. Nel predetto Documento di Programmazione sono illustrati i progetti finanziati dal P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
2. il Consiglio Comunale, con delibera n. 34 del 30.11.2024, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2025.
3. la "Legge di Bilancio 2025" non è ancora stata approvata dal Parlamento e, pertanto, per la stesura dei documenti contabili è stato applicato quanto previsto dal DDL della manovra economica 2025

Gli Enti Locali conosceranno, presumibilmente, i dati di eventuali parametri di ridefinizione dei trasferimenti e di compartecipazione alla nuova "*Spending Review*" nell'esercizio finanziario 2025. La carenza di dati ufficiali rende difficoltoso operare in modo mirato sulle politiche economiche dell'Ente.

Applicazione dell'avanzo di amministrazione al Bilancio di Previsione 2025/2027: limitatamente al triennio 2024/2026, come previsto dall'art. 18-bis del D.L. n. 113/2024, al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento e di rispettare i tempi di pagamento dei debiti commerciali, non si applicano le limitazioni previste dall'art. 187, comma 3-bis, del TUEL che prevede che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti) e 222 (anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL. La possibilità introdotta dal citato art. 18-bis è però prevista unicamente se il verificarsi delle predette situazioni, di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL, sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR. Gli enti potranno ovviamente avvalersi di tale possibilità, a mente del menzionato art. 187 del TUEL, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

La previsione nel bilancio di previsione iniziale 2025/2027 dell'avanzo di amministrazione vincolato per la restituzione delle risorse Covid-19 (fondone e/o ristori specifici di spesa) sono gli enti in surplus/eccedenza ai sensi del D.M. del 19 giugno 2024. Arconet, in risposta ad un apposito quesito, precisa che, nel caso di specie, trattandosi di utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione, rispetto all'approvazione del rendiconto, si dovrà procedere nel rispetto dell'art. 187, comma 3-quater, del TUEL, che stabilisce che, in

tal caso, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate (utilizzando l'allegato a/2 "Risultato di amministrazione - quote vincolate") ed approva l'aggiornamento dell'allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" al bilancio di previsione. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. Pertanto, gli enti in surplus di risorse Covid-19 dovranno compilare: l'allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" al bilancio di previsione, ivi compresa la Sezione "3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio" del medesimo allegato; l'allegato a/2) "Risultato di amministrazione - quote vincolate", che è obbligatorio solo nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. *Rientrando nel caso di cui sopra, l'Ente ha applicato, nel Bilancio di Previsione 2025/2027 la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, procedendo alla compilazione dei suddetti allegati.*

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

Imposte e Tasse

In merito alla **TARI** (tassa sui rifiuti) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), sulla base delle competenze assegnate dalla Legge 205/2017, ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 con cui ha definito i costi efficienti per la formulazione del Piano Economico Finanziario (PEF), rivoluzionando formule di calcolo e fattori che mutano l'assetto dei piani esistenti. Inoltre le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal D. Lgs. n.116 del 2020, hanno determinato cambiamenti rilevanti, sia relativamente all'eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei Comuni (con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti), sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie. Il nuovo assetto normativo del suddetto D. Lgs. 116/2020 è stato in parte chiarito dalla Circolare del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021.

L'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Delibera 363/2021 ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" - che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025. Il documento e l'allegato (MTR-2) descrivono i criteri per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani.

Tali Piani vanno coordinati con la Delibera di ARERA 15/2022 del 18 gennaio 2022, relativa al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF). Il Testo unico prevede un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti. A seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sono sorti degli obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei piani economico

finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all’utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA.

La determinazione delle tariffe è legata al Piano Economico Finanziario (PEF). Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 07 in data 30.04.2024 esecutiva, ha approvato il Piano Economico Finanziario 2024/2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e determinato le tariffe per l’annualità 2024.

Si ribadisce che, a partire dall’esercizio 2022, il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto “MTR-2” con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione di costi del servizio del quadriennio 2022-2025 e prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa (in maniera residuale) anche la possibilità di revisione annuale del Piano, purché debitamente motivata.

L’art.3/comma 5 quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito nella Legge 25.02.2022 n. 15 (c.d. mille proroghe) prevede, in deroga all’art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147, che - a decorrere dall’anno 2022 - i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa complessiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI viene quindi disgiunto “per legge” da quello del bilancio di previsione.

Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 30 in data 24.03.2022, ha “individuato lo schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Arena Po per il periodo 2022/2025 (art. 3 Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani) TQRIF allegato “A” alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente”.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2024-2025 del Comune di Arena Po, è stato approvato dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 07 del 30.04.2024, per gli importi che seguono (fatte salve le possibilità di revisione previste da ARERA):

PEF 2024-2025 (annualità 2024): importo complessivo di € 246.293,00

PEF 2024-2025 (annualità 2025): importo complessivo di € 270,855,00

e la riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA 2/DRIF/2021, così suddiviso:

- Anno 2025 Riclassifica TVa pari ad Euro 209.393,00;
- Anno 2025 Riclassifica TFa pari ad Euro 61.462,00;

per un totale complessivo per l’anno 2025 pari ad Euro 270.855,00 importo da utilizzare per la determinazione delle tariffe della TARI 2025;

Per quanto sopra riportato, ribadita la scadenza del 30.04.2025, si confermano le tariffe TARI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 30.04.2024; sono fatte salve modifiche normative e/o regolamentari, ribadito che il termine di approvazione è fissato al 30 aprile o comunque entro il termine di

approvazione del bilancio di previsione, se prorogato in data successiva.

Gettito stimato

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
TARI	Euro 270.855,00	Euro 270.855,00	Euro 270.855,00

IMU

La definizione delle aliquote IMU ha subito una profonda modifica per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 745-780. Con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023 sono state, infatti, individuate le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote nonché le modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto.

La Legge 160/2019 mantiene la facoltà per i Comuni di adottare aliquote differenziate, in relazione a diverse tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti, nel rispetto degli equilibri di bilancio ma entro i limiti indicati dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019.

Il Decreto 07.07.2023 limita la "manovrabilità" delle aliquote a determinate fattispecie secondo schemi predeterminati; i Comuni potranno diversificare le aliquote nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato A) del citato Decreto. L'eventuale diversificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019, deve avvenire nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. I Comuni devono, quindi, elaborare "il prospetto delle aliquote", disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, da allegare alla delibera di approvazione; la delibera priva di prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi 761 e 771 dell'art. 1 della Legge 160/2019. Il 2025 è il 1° anno di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che hanno introdotto tale obbligo procedurale.

Al fine di ottemperare alle citate disposizioni si procederà all'elaborazione del prospetto di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2025, come definite dal Consiglio Comunale. Come da previsione Regolamentare è confermata l'assimilazione dell'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lettera c) n. 6) della Legge 160/2019 (unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).

Le riduzioni e agevolazioni sono previste nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 03.06.2020 e s'intendono confermate.

In sede di elaborazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 si considerano le aliquote vigenti per l'annualità 2024 e approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 29.12.2023, le risultanze dell'attività accertativa dell'imposta relativa alle annualità pregresse e la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 21.11.2023 di approvazione dei valori delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale di Arena Po ai fini dell'applicazione IMU. In fase di revisione generale il Piano di Governo del Territorio; non si conosce, in

questa fase, l'eventuale "impatto" di gettito derivante dall'individuazione delle aree edificabili.

Gettito stimato

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
IMU	Euro 490.000,00	Euro 480.000,00	Euro 480.000,00

ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI

La previsione di entrata degli accertamenti IMU è riferita ad attività accertativa IMU anni 2020, 2021 e 2022. La previsione del gettito è formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi e considera: l'andamento dell'attività accertativa degli anni precedenti, il positivo riscontro, da parte dei contribuenti, dell'istituto del "ravvedimento operoso" in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta (che determina una minore entrata da accertamenti a beneficio dei versamenti "spontanei"), la bonifica della banca dati effettuata nel corso dell'attività accertativa degli anni pregressi, le risultanze dell'attività accertativa delle aree edificabili. La previsione di entrata è quantificata con riferimento alla sola imposta al netto di sanzioni e interessi che, ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, saranno accertati "per cassa". La previsione di entrata rispetta le disposizioni di cui al Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate attualmente vigente e il limite minimo accertabile di Euro 12,00, al di sotto del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento. Per questa tipologia di entrata è stato costituito il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo il criterio della "media semplice".

Gettito stimato

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Accertamenti IMU	Euro 85.000,00	Euro 85.000,00	Euro 85.000,00

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto di quanto previsto dal terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile di modifica del punto 3.7.5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011), è determinata per un importo "non superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale". L'Addizionale Comunale IRPEF è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 30.11.2024: Aliquota unica applicata 0,8 punti percentuali - Esenzione dal pagamento per i redditi fino a Euro 10.500,00.

La previsione di entrata è così di seguito quantificata (non avendo applicato le aliquote per scaglioni di reddito).

Gettito stimato

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Addizionale comunale IRPEF	Euro 169.460,00	Euro 169.460,00	Euro 169.460,00

Fondo di Solidarietà Comunale

Nel triennio 2025/2027 prosegue il progressivo abbandono del criterio di distribuzione del FSC basato sulla spesa storica, avviato nel 2017, come previsto dal comma 449, lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, a favore del criterio basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le due predette quote che compongono il FSC, per l'anno 2024, sono riportate nel prospetto FSC 2024 pubblicato, per ogni ente, sul portale della finanza locale.

Alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 non sono stati pubblicati sul sito "*Finanza Locale*" i dati del Fondo di Solidarietà Comunale. La stima del Fondo di Solidarietà Comunale per le annualità 2025-2027 è quantificata come da prospetto allegato A) alla presente relazione.

Fondo speciale equità livello dei servizi

Il comma 494 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 riduce il FSC dei Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, a partire dall'anno 2025, dell'importo equivalente delle seguenti quote a destinazione vincolata, previste all'interno del FSC, fino all'anno 2024:

- quota per il potenziamento dei servizi sociali (rigo D6 o E1 del prospetto FSC 2024 del portale della finanza locale);
- quota per l'incremento del numero dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia (rigo E2 del prospetto FSC 2024 del portale della finanza locale);
- quota per l'incremento del numero alunni disabili a cui viene fornito il trasporto scolastico (rigo E3 del prospetto FSC 2024).

Tale riduzione viene effettuata in attuazione della sentenza n. 71/2023 della Corte Costituzionale, che aveva censurato le norme che introducono vincoli di destinazione al FSC, chiamando il legislatore a intervenire tempestivamente per superare tali norme, che non sono coerenti con il disegno dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione. Le risorse oggetto di riduzione verranno comunque riassegnate, come previsto dal comma 496 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, attraverso il nuovo fondo speciale equità livello dei servizi, che ha una dotazione che corrisponde esattamente, per ciascun anno dal 2025 al 2030, alle minori risorse previste sul FSC per gli stessi anni. I beneficiari del nuovo fondo sono sempre i Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. A livello contabile, al fine di garantire una maggiore trasparenza, sono state istituite due voci, stanziare in entrata al titolo 2°, al fine di tenere meglio sotto controllo il vincolo di destinazione delle distinte quote. Per la quantificazione dei nuovi fondi, dal 2025 vengono confermati gli incrementi di risorse, rispetto al 2024, già previsti dal previgente testo del comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016.

Canone Unico Patrimoniale

I coefficienti e le tariffe per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19.11.2024.

Gettito stimato

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Canone Unico Patrimoniale	Euro 30.000,00	Euro 30.000,00	Euro 30.000,00

Trasferimenti correnti

Le principali voci di entrata relative a trasferimenti correnti si riferiscono:

- Trasferimenti per “Risorse finanziarie per i Comuni relative ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola art. 7 comma 41 D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani”; la previsione di entrata considera lo stanziamento assestato dell'anno precedente.
- Trasferimento statale per minor introito addizionale comunale IRPEF: la previsione di entrata considera l'importo assestato nell'esercizio finanziario precedente.
- Trasferimenti compensativi minor gettito IMU: dati storici
- Trasferimenti per incremento dell'indennità dei sindaci, ai sensi dell'articolo 1, comi da 583 a 587 della Legge 234/2021: dai pubblicati D. M. 30.05.2022 e successive modifiche e integrazioni.
- Trasferimenti dei Comuni: quantificati sulla base degli accordi e delle convenzioni sottoscritte.

Entrate Extra tributarie

Le entrate extra tributarie sono previste sulla base del numero degli utenti e dell'andamento delle entrate nell'esercizio finanziario precedente (si consideri che le entrate derivanti da proventi per servizi di refezione scolastica e proventi per servizio trasporto scolastico sono accertate per cassa).

Le tariffe per la fruizione dei servizi di refezione, servizio trasporto scolastico e servizio dopo scuola sono così determinate rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 71 e n. 72 del 09.12.2024, dichiarate immediatamente eseguibili.

Servizi di refezione - tariffe

Scuola dell'infanzia	Euro 4,40 a pasto
Scuola primaria	Euro 4,40 a pasto
Anziani	Euro 4,50 a pasto

Servizio trasporto alunni - tariffe

Scuola dell'infanzia	Euro 30,00 mensili
Scuola Primaria	Euro 18,00 residenti - Euro 20,00 non residenti (mensili)
Scuola Secondaria Inferiore	Euro 30,00 mensili
Scuola Secondaria Superiore	Euro 35,00 mensili

La previsione di entrata è quantificata nel rispetto del punto 3.8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 oltre che del citato andamento.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti. Per le concessioni cimiteriali si considera l'andamento storico. Si conferma l'importo dei canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore previsti nell'esercizio finanziario precedente.

Per le sole annualità 2025 e 2026 si prevede entrata di parte corrente di Euro 27.500,00 per l'annualità 2025 e di Euro 27.500,00 per l'annualità 2026 a seguito della sottoscrizione di nuovo contratto di affitto di area tecnologica di proprietà comunale, la cui stipula è prevista con decorrenza 01.01.2025.

Altre entrate in conto capitale

Con riferimento all'annualità 2026

1. Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – intervento di tipo preventivo in aree che presentano elevato rischio idraulico in Comune di Arena Po – tratto da loc. Piantà a via del Porto (Rile Cardanile e tratto Rile Carogna) Euro 192.144,00
2. Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – intervento di tipo preventivo in aree che presentano elevato rischio idraulico in Comune di Arena Po – tratto da via del Porto alla foce (Rile Cardanile) Euro 95.728,00
3. Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – intervento di tipo preventivo in aree che presentano elevato rischio idraulico in Comune di Arena Po – tratto da loc. Chieppa a loc. Piantà (Rile Cardanile) Euro 242.128,00

Gli predetti interventi saranno realizzati previo finanziamento (entrata vincolata con specifica destinazione) di cui alla Legge 160/2019.

Dal 2025 non dovranno più essere previste le risorse del fondo statale di cui ai commi da 29 a 37 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, destinato agli investimenti dei Comuni per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, è approvato unitamente al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027. Si precisa l'Allegato I.5 del D. Lgs. 36/2023 conferma che il programma triennale opere pubbliche può essere approvato nei 90 gg. Successivi all'entrata in vigore degli effetti del bilancio. Ne consegue che: il DUP può essere approvato anche senza il Programma delle Opere Pubbliche e il programma degli acquisti di beni e servizi; gli stessi potranno essere approvati successivamente nel DUP tramite nota di aggiornamento.

L'Unione europea, attraverso debito comune, ha deciso di attuare un piano di intervento a livello comunitario per stimolare un programma di ripresa post pandemia da Covid-19 dei Paesi UE, chiamato Next Generation EU (NGEU), che l'Italia implementerà attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il NGEU, e dunque il PNRR, dovrà essere attuato dal 2021 al 2026.

Il PNRR è un vasto programma di riforme (tra le quali, pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, digitalizzazione, concorrenza, fisco, ecc.), accompagnato da ingenti fondi comunitari per gli investimenti necessari. Il NGEU si articola su tre assi strategici:

- transizione digitale e innovazione;
- transizione ecologica;
- inclusione sociale e riequilibrio territoriale.

Il NGEU si informa al principio “Do Not Significant Harm” (DNSH) (che si può tradurre con “non arrecare un danno significativo”), in base al Regolamento UE 2020/852 (regolamento recante la tassonomia per la finanza sostenibile). Il regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Una parte assai rilevante dei fondi del PNRR saranno erogati direttamente agli enti locali, che saranno soggetti attuatori di specifici interventi proposti a seguito della pubblicazione di bandi da parte dei vari Ministeri. La normativa, primaria e attuativa, deve essere tenuta in considerazione nell'elaborazione dei documenti programmatici dell'ente locale.

Risorse straordinarie e in conto capitale a valere sui Bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misure attivate anche con riferimento agli esercizi finanziari precedenti relativi ai bandi PADigitale

1. Misura 1.4.4 SPID CIE – Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziamento concesso Euro 14.000,00
2. Misura 1.4.3 APP IO – Missione 1 Componente 1 del PNRR – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziamento concesso Euro 12.150,00
3. Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni (aprile 2022) – M1C1 PNRR – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziamento concesso Euro 79.922,00
4. Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni (aprile 2022) – M1C1 PNRR finanziamento concesso Euro 47.427,00
5. Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Comuni (ottobre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA” Finanziamento concesso Euro 10.172,00

6. PNC - A 1.1. Rafforzamento misura PNRR M1C1. INV. 1.4 - CUP H41F23000720001 - attivazione liste elettorali ANPR finanziamento concesso Euro 1.684,00
7. PNRR-M1C1-INV. 1.4-MISURA 1.4.5 "CUP H41F22004480006 - Piattaforma notifiche digitali (PND)_SEND _ comuni _ maggio 2024 finanziamento concesso Euro 23.147,00

Attività avviate nell'esercizio finanziario 2023: stanziamenti in entrata e in uscita reimputati nell'esercizio finanziario 2024, essendo l'entrata non riscossa e la spesa non esigibile (disposizioni di cui all'art. 15, comma 4 del D.L. 77/2021 e s.m.i.)

L'Ente valuterà l'opportunità di presentazione di richieste di finanziamento a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o su Bandi Regionali futuri qualora se ne ravvisi l'opportunità e la sostenibilità sia in termini contabili sia in termini di gestione ed impiego delle risorse umane.

Concorso alla Finanza Pubblica

La normativa vigente prevede i seguenti concorsi alla finanza pubblica:

- 100 milioni di euro a carico dei comuni e 50 milioni di euro a carico di province/città metropolitane, appartenenti alle regioni a statuto ordinario (RSO) e alle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui ai commi da 850 a 853 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020;
- 200 milioni di euro a carico dei comuni e 50 milioni di euro a carico di province/città metropolitane, appartenenti alle RSO e alle regioni Sicilia e Sardegna, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui ai commi da 533 a 535 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023.

A queste ora si aggiunge l'ulteriore contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 5 dell'art. 104 del DDL della Legge di Bilancio 2025, a carico dei comuni e delle province/città metropolitane, appartenenti alle RSO e alle regioni Sicilia e Sardegna, con esclusione degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2025, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo. Il riparto del contributo a carico di ciascun ente sarà determinato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del MEF, da emanare entro il 31 gennaio 2025, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Per il Comune di Arena Po la stima di contributo alla finanza pubblica è riportato nell'allegato B) alla presente relazione.

Il contributo alla finanza pubblica del DDL si distingue da quelli preesistenti in quanto non si tratta di una decurtazione dei trasferimenti statali, bensì di un accantonamento contabile obbligatorio (di seguito "fondo") che gli enti sono tenuti ad iscrivere nella missione 20 della parte corrente del bilancio, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Con riferimento al bilancio di previsione 2025/2027, il fondo dovrà essere iscritto, entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica, con variazione di bilancio approvata dal Consiglio. In via precauzionale detto fondo è stato istituito nel Bilancio di Previsione 2025-2027.

Sempre con riferimento al concorso alla finanza pubblica da parte degli Enti Locali: in via precauzionale e in attesa dell'approvazione della c.d. "Legge di Bilancio 2025" è stato iscritto, nel Bilancio di Previsione 2025/2027, al capitolo di spesa 10130501/1 il "*Concorso alla finanza pubblica Decreto Ministero dell'Interno in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dei commi 533, 534 e 535 art. 1 della Legge 30.12.2023 n. 213*" come da prospetto allegato B) al Decreto Ministeriale del 30.09.2024.

Restituzione FONDI COVID19

Ai predetti contributi alla finanza pubblica si aggiunge la restituzione dei fondi Covid-19 (fondone e ristori specifici di spesa) da parte degli enti in surplus di risorse, che gli stessi dovranno prevedere in bilancio, in quote costanti, nel quadriennio 2024/2027, in base alle risultanze del D.M. del 19 giugno 2024. Si ricorda a tale proposito che, come previsto dal predetto decreto, gli enti locali in eccedenza finale di risorse Covid-19 devono approvare il bilancio di previsione 2025/2027 applicando in entrata, nel 2025, un importo pari a un quarto di quello indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle Tabelle C e D del medesimo decreto (le rimanenti due quote del 2026 e 2027 resteranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2024, per poi essere applicate rispettivamente con i bilanci 2026/2028 e 2027/2029), accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (e del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024), allegando al bilancio di previsione 2025/2027 l'allegato a/2) "Risultato di amministrazione - quote vincolate" del rendiconto 2023.

Accensione di mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anche per il bilancio di previsione 2025/2027, gli enti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, che prevede, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, la possibilità di calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate stanziare nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il D.M. del 25 luglio 2023, inoltre, reintroduce la modalità di calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione, prevista per i soli primi 5 anni di adozione del principio di competenza finanziaria. A tale proposito viene modificato l'esempio n. 5 di determinazione del FCDE riportato nel principio contabile applicato 4/2 ed in particolare, con la modifica introdotta, viene ora consentito di calcolare tale accantonamento, in sede di previsione, sulla base di una delle seguenti medie:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
 - 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Viene così superato l'unico previgente metodo previsto, che era quello della media semplice, di cui alla lettera a) del sopra riportato elenco. Al riguardo, il novellato principio contabile applicato 4/1 richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto, che afferma che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati deve rappresentare un'eccezione nel tempo, che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio, al fine di permettere la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo. In altre parole, occorre evitare scelte di opportunità adottando criteri di calcolo del FCDE non omogenei nel tempo, al solo fine di ottenere un diverso risultato in termini di accantonamento contabile.

Il principio contabile ribadisce, inoltre, quanto già quanto spiegato nella FAQ n. 26 di Arconet del 27 ottobre 2017, correggendo il testo previgente che stabiliva che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il FCDE doveva essere determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente, senza più la possibilità di slittamento indietro del quinquennio di riferimento, come appunto previsto per i primi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria.

Ai sensi del punto 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria e dell'esempio 5 (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni) è previsto, nel bilancio di previsione al capitolo 10181002, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Le entrate per le quali si provvede alla determinazione del FCDE sono la TARI, gli accertamenti IMU esercizi pregressi e i proventi per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, mentre non si provvede all'accantonamento delle entrate accertate "per cassa" e delle entrate in "autotassazione" (quali ad esempio IMU). *Il criterio adottato è quello della "media semplice", metodo ordinario, con slittamento indietro del quinquennio.*

Fondo rinnovi contrattuali

Nel bilancio di previsione 2025/2027 è iscritto, al capitolo 10181004, il fondo rinnovi contrattuali. In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL per il periodo 2019-2021 per il personale non dirigente. In data 16.07.2024 è stato sottoscritto il CCNL per il periodo 2019/2021 per il personale dirigente ivi compresi i Segretari Comunali.

Il DDL Legge di Bilancio 2025 (vedasi il comma 1 dell'art. 18, nonché la relazione illustrativa della manovra) incrementa, dal 2025, di uno 0,22% la percentuale del 5,78% (che pertanto viene ora elevata al 6%) del monte salari 2021, a cui dovranno essere aggiunti gli oneri riflessi e l'IRAP, che potranno essere determinati nella misura convenzionale del 37%, che gli enti dal 2024 sono tenuti ad accantonare nel bilancio nelle more della sottoscrizione del CCNL 2022/2024. Tale maggiore quota potrà essere utilizzata per incrementare le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2025, rispetto a quelle destinate a

tali finalità nel 2024. Si ricorda che tali accantonamenti, nel bilancio 2025/2027, devono essere nettizzati dei seguenti emolumenti, da prevedere sui competenti capitoli degli stipendi: IVC di cui al comma 610 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, pari allo 0,50% degli stipendi tabellari in godimento; maggiorazione IVC di cui al comma 29 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, pari a 6,7 volte l'IVC di cui al punto precedente.

La manovra economica in itinere determina anche gli oneri della sessione contrattuale 2025/2027, anch'essi da accantonare nei bilanci 2025/2027 degli enti, in quanto a carico delle singole amministrazioni. Infatti, il comma 2 dell'art. 19 del DDL e la relativa relazione tecnica prevedono incrementi retributivi dell'1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e del 5,4% a decorrere dall'anno 2027, da applicarsi al monte salari 2021, rivalutato al fine di tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019/2021 e 2022/2024.

Calcolo ipotesi rinnovi contrattuali

Gli oneri per rinnovi contrattuali, in via prudenziale, sono stimati come segue: monte salari anno 2021, risultante dal Conto Annuale, rivalutato come segue: rivalutazione del 3,78% dal 2021 - rivalutazione del 5,78% dal 2024 - rivalutazione dello 0,22% dal 2025 per il rinnovo contrattuale del triennio 2022/2024

I predetti accantonamenti, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP, determinati nella misura convenzionale del 37%, sono stati nettizzati dell'IVC prevista dal comma 2 dell'art. 19 della DDL Legge di Bilancio 2025, pari allo 0,60% degli stipendi tabellari in godimento, dal 1° aprile 2025, elevato all'1% dal 1° luglio 2025, prevista sui competenti capitoli degli stipendi.

Monte salari anno 2021 risultante dal conto annuale del personale	Euro 264.535,00
Rivalutazione del 9,78%	Euro 290.406,52
Incremento anno 2025 1,8%	Euro 5.227,32
Incremento anno 2026 3,6%	Euro 10.454,63
Incremento anno 2027 5,40%	Euro 15.681,95

Totale IVC da "nettizzare" sul fondo rinnovi contrattuali, iscritta nelle spese del personale del Bilancio di Previsione 2025/2027, Euro 781,05 (aumento 0,60% dal 01.04.2025 e del 1% dal 01.07.2025)

ANNO 2025 Euro 5.227,32 – Euro 781,05 + oneri riflessi 37% = Euro 6.091,39

ANNO 2026 Euro 9.673,58 – Euro 781,05 + oneri riflessi 37% = Euro 13.252,80

ANNO 2027 Euro 15.681,95 – Euro 781,05 + oneri riflessi 37% = Euro 20.414,23

Si tratta di valutazioni e stime; nel corso dell'esercizio, in presenza di indicazioni più specifiche, si provvederà all'eventuale ricalcolo del fondo.

Fondo contenzioso

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) disciplina in diverse parti il fondo contenzioso: primariamente al § 5.2, lettera h), viene precisato che *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*.

L'obbligo di accantonamento al fondo contenzioso, secondo il § 5.2, lettera h), attiene a giudizi in cui l'ente locale abbia significative probabilità di soccombere.

Le modalità di calcolo del fondo in esame sono indicate dalla Corte dei conti con un orientamento ormai consolidato: i contenziosi devono essere suddivisi, a seconda della loro probabilità di soccombenza, in:

certi;

probabili;

possibili;

evento remoto.

I contenziosi con rischio di soccombenza certo (100%) ineriscono a provvedimenti giurisdizionali esecutivi con i quali l'ente locale è stato condannato a pagare la controparte. I contenziosi con rischio di soccombenza probabile presentano un rischio pari o superiore al 51%. I contenziosi con rischio di soccombenza possibile presentano un rischio pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%. L'evento remoto presenta un rischio di soccombenza inferiore al 10%. Il giudice contabile propone di accantonare nel fondo in esame, per ciascun contenzioso, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa. L'eccezione è rappresentata dagli eventi remoti, per i quali la Corte dei conti propone un accantonamento pari a zero.

Considerato:

- a) che nell'esercizio finanziario 2022 è stato costituito il fondo contenzioso per “contenziosi” sorti nell'anno precedente, confluito nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario

2022;

- b) che, ad oggi, pur avendo nuovi contenziosi in atto l'Ente non è mai risultato, anche negli anni pregressi, soccombente nelle cause promosse da terzi;
- c) che le cause in atto sono riferite a ricorsi in Commissione di Giustizia di Secondo Grado in cui la sentenza è risultata favorevole all'Ente nel primo grado di giudizio;
- d) che, nell'esercizio finanziario 2024, è stato istituito il fondo passività potenziali da sentenze sfavorevoli, in via precauzionale, con riferimento a ricorso promosso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado verso avviso TARI ordinaria anno 2024.

si ritiene, in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, di non costituire il fondo contenzioso, monitorando comunque l'evolversi degli esiti di giudizio e eventuali ricorsi / liti.

Spesa corrente

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio e adeguamento indennità amministratori
- Interessi su mutui in ammortamento
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
- Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e dei servizi alla persona pur con le difficoltà date dalla congiuntura in atto e dalla dinamica inflattiva in corso.

In generale la spesa corrente è stanziata in base anche all'andamento storico.

Con riferimento alle utenze:

Si richiama il Piano Economico LUCE 4 – Convenzione CONSIP per l'illuminazione pubblica, sottoscritto nell'esercizio finanziario 2023. La situazione sarà oggetto di monitoraggio e verifica periodica.

Con riferimento al personale: applicazione del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022 per il personale non dirigente – applicazione del CCNL 2019/2021 sottoscritto il 16.07.2024 per il personale dirigente ivi compresi i Segretari Comunali.

È garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale (*si allega prospetto di dettaglio di verifica del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni – allegato C*). Il fondo per il salario accessorio è stimato in via presuntiva in attesa della costituzione del fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni di cui al CCNL 2019-2021 e dell'entrata a regime della nuova disciplina di classificazione del personale con decorrenza 01.04.2023.

L'Ente non ha in essere locazioni passive.

Limite forme di lavoro flessibile

Non sono previste forme di lavoro flessibile

Spesa d'investimento

Con riferimento alle restanti spese d'investimento si rimanda a quanto già esplicito nella presente nota alla voce "altre entrate in conto capitale".

Entrate non ricorrenti

Entrate non ricorrenti: le entrate non ricorrenti, come affermato dai nuovi principi contabili, riguardano le donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni, i condoni, i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le alienazioni, le accensioni di prestiti e i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Il bilancio di previsione 2025/2027 presenta, tra le entrate non ricorrenti, il gettito derivante dall'attività di accertamento IMU, le entrate da proventi connesse alle attività accertative e di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, i proventi da multe e violazioni alle norme in materia edilizia e urbanistica, i contributi non avente carattere "ripetitivo".

Spese non ricorrenti

Si considerano non ricorrenti le spese per consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani di disavanzi pregressi di aziende società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive e atti equiparati, gli investimenti diretti e i contributi agli investimenti. Il bilancio di previsione 2025/2027 presenta, tra le spese non ricorrenti, gli investimenti finanziati da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Avanzo di amministrazione applicato

Al bilancio di previsione è applicato avanzo di amministrazione presunto per Euro 1.777,25, come specificato nella premessa della presente relazione (avanzo di amministrazione vincolato risultante dall'ultimo rendiconto approvato dell'esercizio finanziario 2023).

Garanzie prestate dall'ente

L'Ente non ha rilasciato garanzie.

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

Elenco degli organismi partecipati

Le società partecipate direttamente dall'Ente alla data 31.12.2023 sono:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale Sociale al 31/12/2022	Note
1	BRONI	Società a	3,5318	Euro	Gestione delle reti

	STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	responsabilità limitata		8.112.612,00	fognarie. Raccolta, trattamento e fornitura acqua. Raccolta rifiuti, gestione delle reti fognarie, trattamento e smaltimento rifiuti, scritture di assistenza infermieristica residenziale. Raccolta, trattamento e fornitura acqua
--	------------------------------	----------------------------	--	--------------	---

I bilanci delle società partecipate sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.arenapo.pv.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Enti controllati" - "Società partecipate"

ALLEGATO A

		2024	2025	2026	2027	
Parte storica	B5	73.157,05	60.964,21	48771,3667	36578,525	
Parte perequativa	B7	3.928,89	4.209,53	4.490,16	4.770,80	
Quota compensativa ristori IMU Tasi	C7	44.530,98	44.530,98	44.530,98	44.530,98	
Restituzione tagli 560 ml	D7	82.485,15	82.485,15	82.485,15	82.485,15	
Correttivi	D2+D3+D4-D9	7.130,96	7.130,96	7.130,96	7.130,96	
Totale parziale FSC		211.233,03	199.320,82	187.408,62	175.496,41	
Servizi aggiuntivi sociale	D6	7.674,92				Le quote aggiuntive confluiscono al titolo 2 dell'entrata denominato Fondo Equità servizi. Le risorse nel 2025-2027 aumentano rispetto al 2024. In attesa di conoscere il loro importo si può confermare l'importo 2024
Quote aggiuntive asili nido	E2	-				
Quote aggiuntive trasporto alunni disabili	E3	4.391,02				
Totale FSC da iscrivere al titolo 1 entrata		223.298,97	199.320,82	187.408,62	175.496,41	
Restituzione fondi Covid enti in surplus	D.M. 19.06.2024	- 1.777,25	- 1.777,25			Da iscrivere in spesa e finanziati con applicazione avanzo vincolato da legge
Restituzione ristori spesa non utilizzati			-			Da iscrivere in spesa e finanziati con applicazione avanzo vincolato da trasferimenti

Sanzione mancata certificazione fondi Covid	Decreto 16.10.2023	-	-	-	Da iscrivere in spesa e finanziati con applicazione avanzo vincolato da legge
Tagli spending review informatica (100 ml)	Decreto 29.03.2024	- 2.425,00	- 2.425,00		Da iscrivere in spesa
Tagli spending review ordinaria (200 ml)	D.M. 23.07.2024	- 6.059,00	- 6.087,00	- 6.113,48	Da iscrivere in spesa
Restituzione quote aggiuntive asili nido e trasporto alunni disabili per assenza di utenza potenziale	D.M. 6.6.2024				Da iscrivere in spesa e finanziati con applicazione avanzo vincolato da trasferimenti
Totale FSC che si incasserà		213.037,72	189.031,57	181.295,14	169.409,39

	BDAP COMUNI 2023	Dati comune	%
Spesa corrente rendiconto 2023	59.111.794.185,78	1.216.694,03	
- interessi passivi	1.252.261.303,28	8.345,34	
- Missione 12	10.097.822.763,72	24.908,31	
- Raccolta e smaltimento rifiuti	9.951.279.155,14	205.767,00	
- concorso finanza pubblica			
Totale netto	37.810.430.963,64	977.673,38	0,0026
Concorso finanza pubblica 2025	130.000.000,00	3.361,44	
Concorso finanza pubblica 2026	260.000.000,00	6.722,88	
Concorso finanza pubblica 2027	260.000.000,00	6.722,88	
Concorso finanza pubblica 2028	260.000.000,00	6.722,88	
Concorso finanza pubblica 2029	440.000.000,00	11.377,19	

ALLEGATO B

RILEVAZIONE SPESA DEL PERSONALE e VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI CUI AL COMMA 557 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27.12.2006 N. 296 e successive modifiche e integrazioni – BILANCIO PREVISIONALE 2025/2027

Verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale

L'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “**pareggio di bilancio**”, come previsto dall'art. 1 co. 707 della L. n. 208 del 28.12.2015 - Legge di Stabilità 2016 - pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 - supplemento ordinario n. 70, *come modificata dalla Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019 artt. 819-826 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018*).

Sulla base delle previsioni del comma 557 della Legge Finanziaria 2007 le risorse necessarie per finanziare l'indennità di vacanza contrattuale (c.d. IVC), in quanto assimilabili ai rinnovi contrattuali, vanno in deroga al tetto di spesa di personale. Si rimanda alla nota integrativa per le specifiche sull'applicazione degli incrementi IVC di cui al D.L. 145/2023

In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019/2021.

Sono escluse dal calcolo dei limiti di spesa:

- a) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 (dal 01 gennaio 2018), dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 21.05.2018 e delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 6/2018;
- b) diritti di rogito di competenza del Segretario Comunale (Corte dei Conti Autonomie 16/2009);
- c) rinnovi contrattuali (art. 1 comma 557 Legge 296/2006).
- d) Spese per elezioni non amministrative (a totale rimborso da parte dello Stato e nei limiti indicati dall'Ufficio Territoriale del Governo).

Le spese del personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione dell'importo relativo ai rinnovi contrattuali, non devono superare la media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011/2013, restano quindi in vigore le disposizioni in materia di calcolo del limite alla spesa di personale di cui alla Legge 114 del 11.08.2014.

Limite di spesa di riferimento media triennio 2011, 2012 e 2013

Spesa di personale (al netto delle esclusioni previste per Legge quali ad esempio i rinnovi contrattuali) risultante da:

1. Conto Consuntivo anno 2011	Euro 323.164,78
2. Conto Consuntivo anno 2012	Euro 283.956,36
3. Conto Consuntivo anno 2013	Euro 282.728,54

Valore medio Euro 296.616,56

Ai fini della rilevazione della spesa di personale e del rispetto del limite di cui sopra si richiama il punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni).

Criterio utilizzato per la determinazione del limite di spesa di personale: a decorrere dall'anno 2015 dal totale delle spese di personale vanno decurtati gli impegni di competenza di anni precedenti, riscritti a

seguito di riaccertamento dei residui e finanziati con fondo pluriennale vincolato in entrata; vanno invece compresi i fondi pluriennali vincolati (da finanziare nell'anno di competenza) relativi ai trattamenti accessori che verranno imputati e liquidati nell'anno successivo.

A sostegno di tale criterio si richiama l'appendice al questionario del rendiconto della gestione 2014 per gli Enti in sperimentazione di cui alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 13/2015/SEZAUT/INPR; l'integrazione al punto 6.3 del questionario rileva, tra le tipologie di spesa da decurtare ai fini della verifica dell'entità delle spese di personale, la "quota di salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputate all'esercizio precedente)".

Rinnovi contrattuali: importo iscritto nel Bilancio di Previsione 2025/2027 - nel Fondo Rinnovi Contrattuali - in attesa della sottoscrizione del CCNL. Per la quantificazione dell'importo si rimanda alla nota integrativa al Bilancio Previsionale 2025/2027.

SPESE DI PERSONALE PREVISIONE ANNO 2025

spese personale ufficio tecnico
spese personale ufficio tecnico - contributi
spese personale ufficio tecnico - IRAP
spese personale dei servizi generali
spese personale dei servizi generali contributi
fondo incentivante e produttività personale
fondo incentivante e produttività - contributi
spese personale dei servizi generali - IRAP
fondo incentivante e produttività - IRAP
spese personale del trasporto scolastico
spese personale del trasporto scolastico - contributi
spese personale del trasporto scolastico - IRAP
rimborso spese per personale in convezione
diritti di rogito del Segretario Comunale
diritti di rogito del Segretario Comunale - contributi
diritti di rogito del Segretario Comunale - IRAP
fondo rinnovi contrattuali anno 2025

SPESA DI PERSONALE NON SOGGETTA AL LIMITE

48349,85 diritti di rogito del Segretario Comunale
12887,75 diritti di rogito del Segretario Comunale - contributi
4109,75 diritti di rogito del Segretario Comunale - IRAP
176487,09
49494,18
19294,32
4592,05
15004,03
1640,02
23853,44
7254,57
2027,54
175
2500
595
212,5
6091,39

374568,48

3307,5

ALLEGATO C

ARRETRATI CONTRATTUALI (non soggetti al limite)	RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER SPESE DI PERSONALE
Aumenti ante 2005 (in assenza di normativa)	7207
Arretrati contratto 2004/2005	13675 rimborso spese per Segretario Comunale in convenzione
Arretrati contratto 2006/2007	9262,53
Arretrati contratto 2008/2009	8876,36
Arretrati contratto 2016/2018	7068,37
Arretrati contratto 2019/2021	6792,12
IVC anno 2025°	9404,75
fondo rinnovi contrattuali anno 2024	6091,39
Arretrati contratto Segretari Comunali 2019/2021	3353,14
Incrementi IVC anno 2025°	1070,04
	72800,7

° compresi oneri riflessi e IRAP

TOTALE SPESA ANNO 2025

85776,06

85776,06

212684,22

Simulatore Addizionale comunale IRPEF per competenza

[Guida Operativa](#)

Comune di Arena Po

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2021

Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	22.321.290
Addizionale comunale dovuta	107.315
Aliquota media	0,48

Dettaglio di output calcolo del gettito atteso

Soglia di esenzione (Euro)	10.500		
Aliquota (%)	0,80		
Gettito minimo (Euro)	169.460	Variazione gettito: da (%)	57,91
Gettito massimo (Euro)	207.117	a (%)	93,00

Lista dei risultati

Reddito prevalente	Numero dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2021)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	588	135	22,96	- 11,18	97.547	119.225	57,56	59,81	95,32
Lavoro autonomo	6	1	16,67	0,00	2.426	2.965	1,43	69,50	107,16
Impresa	34	13	38,24	- 7,14	5.305	6.483	3,13	71,78	109,95
Partecipazione soc. di pers.	17	7	41,18	- 12,50	3.335	4.077	1,97	73,18	111,66
Immobiliare	38	35	92,11	6,06	1.784	2.180	1,05	55,25	89,75
Pensione	447	123	27,52	6,03	58.809	71.877	34,70	52,65	86,57

Altro	14	12	85,71	9,09	254	310	0,15	62,69	98,85
Totale	1.144	326	28,50	- 2,69	169.460	207.117	100,00	57,91	93,00

[Torna alle simulazioni](#)
[Salva risultati](#)


[Amministrazione trasparente](#)

[Assistenza tecnica](#)

Contattare il numero verde

dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Il servizio di assistenza telefonica, qualora lo ritenga necessario, si può avvalere di Bomgar Remote Support Software per accedere ed intervenire su computer remoti, garantendo i più elevati livelli di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, con le modalità esposte nella [guida-pdf](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)
[Privacy](#)
[Link utili](#)